

Avvisi per interventi di formazione in materia di dialogo sociale

FAQ – Domande frequenti

16 aprile 2025

1. PREMESSA

Questo documento prosegue l'esame delle domande più frequenti raccolte in relazione agli avvisi di Dialogo sociale (Programma nazionale Giovani, donne e lavoro). Il primo gruppo di Faq è stato pubblicato il 4 aprile 2025.

Il paragrafo 1 raccoglie le domande che riguardano tematiche comuni a entrambi gli avvisi (quello dedicato alle Parti sociali e quello dedicato al Terzo settore).

I paragrafi 2 e 3 sono dedicati rispettivamente all'avviso per le Parti sociali e a quello per il Terzo settore.

In nessun caso è possibile rispondere a domande che implicino una valutazione anticipata dell'ammissibilità di una candidatura, attività di esclusiva pertinenza della Commissione preposta alla valutazione delle candidature.

1. QUESITI COMUNI

1.1. Contenuto e caratteristiche dei progetti

1.1.1. È possibile prevedere come unica metodologia didattica la Fad sincrona (100%)?

L'avviso non dispone alcun obbligo in merito a un limite di monte ore teorico per erogare l'attività formativa in modalità formazione a distanza (Fad). La Fad deve essere caratterizzata da forme di interattività a distanza esclusivamente in modalità sincrona (cfr. art. 3, co. 3).

1.1.2. Esiste un numero di ore minimo o massimo per la formazione?

Si rimanda a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, ferma restando la necessità di mantenere coerenza con le finalità dell'avviso (cfr. art. 9 dell'avviso, tabella A)

1.1.3. in riferimento al paragrafo 4. Tempistica di realizzazione. In merito all'affermazione

“Tenuto conto della natura dei destinatari (cfr. par.5.), i percorsi formativi da ammettere a contributo dovranno prevedere uno sviluppo orario e/o giornaliero che risulti compatibile con le esigenze lavorative dei discenti”, si chiede se sia ammissibile svolgere la formazione durante l'orario di lavoro dei partecipanti, e, in tal caso, se il relativo costo del lavoro (tempo-lavoro destinato alla partecipazione) possa essere considerato una voce di spesa ammissibile all'interno del progetto.

Gli avvisi sono volti al finanziamento di attività formativa, pertanto il costo del lavoro del destinatario/dipendente non è considerata una voce di spesa ammissibile.

- 1.1.4. Essendo il nostro ente accreditato per la formazione Superiore, Continua e Obbligo formativo presso la Regione xxx, è corretto, in esito al percorso formativo, prevedere il rilascio di un documento di trasparenza (attestato di frequenza) o documento di validazione in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, del decreto interministeriale 5 gennaio 2021 e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 115 del 9 luglio 2024, in coerenza e in applicazione dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 2, lettere da a) a e), per quanto applicabile, in deroga al requisito di durata minimo della lettera d) del richiamato decreto n. 115 del 9 luglio 2024?**

Come riportato all'art.6 "L'intervento formativo dovrà prevedere, in esito al percorso formativo, il rilascio di un documento di trasparenza o documento di validazione in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, del decreto interministeriale 5 gennaio 2021 e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 115 del 9 luglio 2024, in coerenza e in applicazione dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 2, lettere da a) a e), per quanto applicabile, in deroga al requisito di durata minimo della lettera d) del richiamato decreto n. 115 del 9 luglio 2024"

1.2. Requisiti e limiti di partecipazione

- 1.2.1. Per un ente pubblico è ammessa la partecipazione, in forma singola o associata?**

Sussistendo gli ulteriori requisiti, l'avviso ammette la partecipazione come proponente di enti, senza porre limiti in relazione alla natura pubblica o privata degli stessi.

- 1.2.2. Laddove si specifica che i partner del capofila devono operare prioritariamente, per statuto od ordinamento, nel settore della formazione, si chiede di chiarire cosa si intenda esattamente per prioritariamente. In particolare: * è da intendersi che l'attività formativa debba essere esplicitata formalmente nello statuto, tra le prime attività elencate? In tal caso, che si deve intendere per prime? * oppure sono ammessi criteri più estensivi (ad esempio, prevalenza effettiva nell'attività dell'ente, esperienza documentata, altro)?**

L'operatività nel settore della formazione non deve essere prevista come accessoria o solo eventuale e deve rientrare tra quelle principali da statuto o da regolamento. Non è invece necessario che il proponente operi "esclusivamente" nell'ambito della formazione.

1.3. Risorse finanziarie disponibili, valore e caratteristiche dei singoli progetti

- 1.3.1. Vi è un numero minimo di destinatari?**

Non vi è un numero minimo di destinatari.

- 1.3.2. Non vi è un importo minimo del progetto?**

Non è previsto un importo minimo per la proposta progettuale.

- 1.3.3. In merito alla modalità di calcolo della distribuzione territoriale delle attività progettuali, si desidera sapere se, ai fini della corretta ripartizione delle attività per categoria di**

regione (più sviluppate, in transizione, meno sviluppate), debbano essere considerate esclusivamente le attività formative, oppure se nel computo delle percentuali sia possibile includere anche le attività transazionali, quali seminari, eventi informativi, workshop e altre azioni previste dal progetto comuni a tutti.

Nel computo della ripartizione territoriale della spesa e dei destinatari finali, potranno essere incluse anche le attività transazionali, quali seminari, eventi informativi, workshop, in quanto tali attività riguardano l'intero progetto.

- 1.3.4. La ripartizione in percentuale delle risorse dovrà essere conteggiata sulla base delle spese sostenute per l'erogazione della formazione in ciascun gruppo di Regioni o in base al numero di partecipanti coinvolti? Può essere coinvolta una sola regione per gruppo?**

Per la realizzazione dell'intervento, il Pn Gdl indica la ripartizione delle risorse tra categorie di Regioni in cui dovrà ricadere la spesa del progetto in coerenza con quella dei destinatari finali tenendo conto che, ai fini della relativa imputazione, vale il criterio della sede operativa dell'organizzazione di appartenenza dei destinatari medesimi.

- 1.3.5. Dov'è possibile trovare la ripartizione delle regioni per sapere ciascuna di esse in quale categoria ricade?**

La ripartizione delle regioni è riportata nella Decisione di esecuzione (Ue) 2021/1130 della Commissione del 5 luglio 2021:

- Regioni meno sviluppate: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- Regioni in transizione: Abruzzo, Marche e Umbria;
- Regioni più sviluppate: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Provincia di Bolzano, Provincia di Trento, Toscana e Valle d'Aosta.

- 1.3.6. Non potranno essere accettati progetti che prevedano una ripartizione diversa da quella rappresentata in tabella, salvo scostamenti nel limite massimo dell'1% rispetto alla distribuzione sopra indicata, ciò al fine di tener conto del numero finito e limitato dei destinatari. Potreste indicarci a cosa si riferiscono esattamente le percentuali? Alle percentuali di destinatari dichiarati per la formazione? O al budget? Perché in quest'ultimo caso il format di budget presentato non è suddiviso per regione.**

La percentuale dell'1% è relativa allo scostamento consentito in relazione al numero dei destinatari, allocati facendo riferimento al criterio della sede operativa dell'organizzazione di appartenenza degli stessi. Per gli scostamenti in termini di risorse finanziarie si faccia riferimento all'art. 10 dell'avviso.

- 1.3.7. In relazione alla ripartizione territoriale dei destinatari, si chiede se la distribuzione debba essere effettuata secondo le percentuali previste per i tre macro-gruppi regionali (LD, TR, MD), senza riferimento ad una distribuzione interna alle singole regioni appartenenti a ciascun gruppo. Ad esempio, la quota del 5,47% relativa alle Regioni in transizione (TR), ovvero Abruzzo, Umbria e Marche, può essere interamente soddisfatta da destinatari provenienti anche da una sola Regione, come le Marche, oppure è necessario che tutte le Regioni del gruppo siano rappresentate?**

Le percentuali, facendo riferimento alla "categoria" di Regioni, non implicano vincoli di ripartizione all'interno del gruppo. La scelta delle Regioni coinvolte dovrà essere in ogni

caso motivata nella proposta progettuale e coerente con le finalità dell'avviso (modernizzare il mercato del lavoro e di offrire a cittadine e cittadini servizi territoriali innovativi, efficienti e integrati, che consentano a tutti condizioni paritarie di accesso al lavoro) e della priorità 4 "Modernizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive: azioni di supporto e innovazione, nonché metodi, strumenti e ricerca utili a migliorare la programmazione e l'erogazione delle misure" del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro.

2. QUESITI AVVISO PARTI SOCIALI

2.1. Destinatari degli interventi

2.1.1. L'art. 5 dell'avviso specifica i destinatari della formazione. Sono compresi anche i dipendenti delle società collegate? (es. società di servizi)

Come previsto dall'art. 5 "Destinatari dei percorsi formativi" i destinatari degli interventi sono operatori ed operatrici, delegati e delegate, Rsu (rappresentanze sindacali unitarie) e Rsa (rappresentanze sindacali aziendali), funzionari, quadri e dirigenti, anche elettivi, delle associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2.2. Requisiti e limiti di partecipazione

2.2.1. Possono rientrare all'interno dell'Ats, oltre all'ente accreditato alla Regione (capofila) anche associazioni datoriali o sindacali?

Come previsto all'articolo 6 "Soggetti ammessi a partecipare alla selezione per la concessione dei contributi" dell'avviso, in caso di proponenti in forma associata, il requisito della titolazione o dell'accreditamento deve essere posseduto almeno dal soggetto capofila; gli altri partecipanti alla compagine dovranno essere in grado di apportare, grazie alle competenze ed all'esperienza acquisite nello specifico settore della certificazione delle competenze o della formazione, un efficace contributo all'effettiva realizzazione dell'intervento.

Non potranno, in ogni caso, far parte della compagine proponente operatori che non operino prioritariamente, per statuto od ordinamento, nel settore della formazione.

2.3. Risorse finanziarie disponibili, valore e caratteristiche dei singoli progetti

2.3.1. All'articolo 6 dell'avviso è riportato che "Costituisce espresso vincolo di ammissibilità delle proposte progettuali la preventiva formale adesione, in funzione della realizzazione dell'intervento, almeno di una organizzazione sindacale o datoriale fra quelle maggiormente rappresentative a livello nazionale". A tale riguardo per organizzazioni maggiormente rappresentative si intendono quelle presenti nel Cnel o si fa riferimento a diversa qualificazione?

Si conferma il riferimento alle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro attualmente presenti nel Cnel.

3. QUESITI AVVISO TERZO SETTORE

3.1. Destinatari degli interventi

- 3.1.1. Nell'ambito dell'avviso per interventi di formazione destinati ai volontari/associati/occupati del terzo settore in materia di dialogo sociale siamo a chiedervi un chiarimento sulle modalità didattiche ammesse. Visto il respiro nazionale dei progetti, è possibile far partecipare occupati/volontari/associati di enti del terzo settore diversi ad una stessa attività? È ammessa la modalità interaziendale?**

I destinatari devono essere individuati sulla base dei requisiti previsti dall'art. 5 "Destinatari dei percorsi formativi" dell'avviso. Volontari/associati/occupati di diversi enti del terzo settore possono partecipare ai moduli formativi coerentemente con le attività proposte nell'ambito della proposta progettuale, in cui andranno individuate la tipologia e il numero dei destinatari coinvolti nella formazione e la descrizione di ogni fase e componente dei previsti percorsi formativi.

- 3.1.2. È possibile che una cooperativa sociale (Ets) nonché ente formatore certificato, soggetto proponente del bando, possa erogare la formazione ai propri associati**

I destinatari degli interventi sono volontari/associati/occupati degli enti del terzo settore di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 117/2017 iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore. Resta fermo il principio per cui, in tale platea, i destinatari vanno comunque individuati sulla base di criteri, chiaramente definiti, ispirati a principi di trasparenza e di non discriminazione.

3.2. Requisiti e limiti di partecipazione

- 3.2.1. I destinatari delle azioni formative, così come descritti al medesimo articolo, possono provenire da enti del terzo settore anche se non aderenti al partenariato? Inoltre, è obbligatorio far iscrivere i dipendenti dell'ente del terzo settore che presenta il progetto?**

L'art. 5 dell'avviso prevede che "i destinatari degli interventi sono volontari/ associati/ occupati degli enti del terzo settore di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 117/2017 iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore". L'individuazione dei destinatari avviene in aderenza a principi di trasparenza e non discriminazione ed in coerenza con le caratteristiche individuate in fase di proposta progettuale.

- 3.2.2. "È invece consentito agli enti del terzo settore, come individuati al precedente art. 5, o da parte dell'associazione degli enti del terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale o regionale, in ragione del numero degli enti del Terzo settore ad essa aderenti, riconosciuta come tale dal Ministero, di aderire anche a più di due proposte progettuali, senza limite di valore.":**

- Quali enti del terzo settore possono aderire a più di 2 proposte progettuali senza limite di valore?

- Quale associazione degli enti del terzo settore può aderire a più di 2 proposte progettuali senza limite di valore? Quella più rappresentativa sul territorio nazionale o regionale?

La dicitura va intesa nel senso che il limite di massimo due proposte progettuali che grava sui proponenti (cfr. prima parte del medesimo articolo) non si applica altresì agli enti (o associazioni di enti) del terzo settore che vi aderiscono. Questi possono prestare la propria adesione (di cui all'art. 8 comma 5 lettera d) anche a più di due proposte progettuali.

- 3.2.3. Ai sensi dell'art. 6 “Soggetti ammessi a partecipare alla selezione per la concessione dei contributi”, si chiede conferma che possono essere considerati “soggetti attuatori”, pertanto componenti a pieno titolo della Ats costituenda, gli enti del terzo settore impegnati nella realizzazione delle attività.

Sono ammessi a partecipare alla selezione gli enti del terzo Settore che possono dimostrare di operare nel settore della formazione, attraverso tale indicazione nello statuto o nell'ordinamento, ovvero nell'insieme di norme che regolano le attività e le modalità di funzionamento dell'ente. Inoltre, mentre il requisito della titolazione o dell'accreditamento deve essere posseduto almeno dal soggetto capofila, gli altri partecipanti alla compagine dovranno essere in grado di apportare, grazie alle competenze ed all'esperienza acquisita nello specifico settore della certificazione delle competenze o della formazione, un efficace contributo all'effettiva realizzazione dell'intervento.